

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 22.1.2018, il Tribunale di Asti in composizione monocratica assolveva A.M. dal reato di aver acquistato e detenuto presso la propria abitazione un'arma del tipo dissuasore elettrico professionale a bastone modello "UZI 500.000 Volt", considerata arma di tipo comune, senza averne fatto denuncia all'Autorità e senza avere preventivamente richiesto il nulla osta all'acquisto e senza essere munito di permesso di porto d'armi: art. 697 c.p., artt. 35-49 T.U.L.P.S.

Operata la distinzione, nell'ambito della categoria degli "storditori", tra gli "stungun" (o dissuasori elettrici), quale quello rinvenuto in possesso dell'imputato ed i "taser" e richiamata la giurisprudenza che assimila solo questi ultimi - ossia i "taser" - alle armi comuni da sparo, il Giudice astigiano concludeva che lo "stungun" è, allo stato, l'unico strumento liberamente acquistabile in Italia, salvo il fatto che, ove posseduto, non può essere portato fuori dalla propria abitazione per non incorrere nella violazione della L. n. 110 del 1975, art. 4.

Non poteva, pertanto, essere integrata la fattispecie contestata all'imputato, che andava assolto perchè il fatto non costituisce reato.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Asti denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in quanto il Tribunale aveva disatteso il principio fissato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 49325/2016, secondo il quale "il dissuasore elettrico o taser ha natura di arma da sparo".

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra molte, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

2. Ciò premesso, va considerato che il Procuratore ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, assumendo che il Giudice di merito avesse disatteso il principio espresso da questa Corte, secondo il quale "il dissuasore elettrico, o taser, ha natura di arma comune da sparo, trattandosi di dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che a contatto con l'offeso scaricano energia elettrica, è sicuramente idoneo a recare danno alla persona " (Sez. 2, n. 49325 del 25/10/2016 Calabrice e altri, Rv. 268364 01).

Tuttavia, tale deduzione omette del tutto di confrontarsi con il cruciale argomento, trattato dal Giudice di Asti e ritenuto decisivo ai fini dell'assoluzione, alla stregua del quale, incontestata la natura di "arma comune da sparo" del taser (sicchè non si è disatteso affatto il principio poc'anzi ricordato), la medesima natura non poteva attribuirsi - per le differenti caratteristiche tecniche che lo contraddistinguevano - al diverso tipo di storditore elettrico, definito "stungun", detenuto dall'imputato, del quale poteva, quindi, essere perseguito solo il porto abusivo al di fuori della propria abitazione, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4.

L'aver il ricorrente ignorato - e non censurato - l'argomentazione centrale della motivazione conduce, inevitabilmente, alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso per difetto di correlazione con la ratio decidendi.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019